

Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marida Corso	Presidente
dott.ssa Simona Capurso	Giudice
dott.ssa Grazia Bisogni	Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] n. Mauritania, il [REDACTED] c.f.: [REDACTED] CUI [REDACTED] con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour 139, presso l'avv. Luigi Migliaccio [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno in persona della COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO

RESISTENTE

E

Con l'intervento del PM

FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data **29/08/2019** il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale del **15/5/2019**, notificato in data **30/07/2019** con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari.

Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, anche con riferimento ai Paesi di transito, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla base dell'espatrio, con particolare riferimento ai gravi rischi in cui incorrerebbe in caso di rimpatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via gradata, protezione umanitaria o adottato ogni altro provvedimento utile alla tutela della sfera giuridica del r.a. in ragione di obblighi costituzionali, di diritto internazionale o convenzionali.

Il P.M. nelle conclusioni rese ha chiesto il rigetto de ricorso non ritenendo sussistenti



i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

La Commissione territoriale e per essa il Ministero dell'Interno si sono costituiti in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza a trattazione scritta del 28/12/2022 il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio senza procedere alla audizione del ricorrente, vista da un lato la completezza dell'audizione effettuata dalla CT, dall'altro l'assoluta carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo, che si limita a riproporre una succinta sintesi delle dichiarazioni già rese dal ricorrente nella fase amministrativa, senza nulla aggiungere o chiarire. A ciò si aggiunga che il ricorrente, dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, non ha depositato alcuna richiesta di trattazione orale della causa.

Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Territoriale di Caserta, ha dichiarato di essere nato nella capitale, Novakchot, aver vissuto dai 6/7 anni fino ai 12 anni nel villaggio di Tachott Boutoholo (fonetico), nella regione di Guidimaka, insieme al proprio cugino, presso i parenti del padre;- appartenere all'etnia soninkè, professare la religione musulmana, aver studiato arabo e francese per 4 anni e parlare un po' di francese, arabo, italiano oltre che la lingua peul, wolof, hassania; - aver lavorato come piastrellista; - avere i genitori in vita e 7 sorelle, essere divorziato e avere un figlio di 10 anni che vive con i nonni paterni e con delle zie nella capitale Novakchot; - non avere buoni rapporti con la propria famiglia e con i parenti del padre, avere una madre con problemi mentali, causati da riti di magia nera praticati dalla famiglia della prima moglie del padre;

- aver lavorato da ragazzino, per volere del padre, ogni lunedì per una famiglia nobile del villaggio di Tachott Boutoholo (fonetico), senza ricevere alcuna retribuzione; - essere stato accusato di aver perso l'animale di un abitante del villaggio di Dabbae (fonetico) e, per questo, essere stato minacciato anche da altre persone di Dabbae (fonetico); essersi difeso, minacciando a sua volta, armato di un fucile, essere stato pertanto arrestato e aver trascorso tre/quattro giorni in prigione; essere stato rilasciato ed essere ritornato dai propri genitori, a Novakchot; - non aver accettato di vivere in condizione di schiavitù e, per tale motivo, avere avuto contrasti con il padre;- aver deciso di andare via dalla Mauritania nel 2016, per sottrarsi alla condizione di schiavitù riservata alle persone di pelle nera; - aver lavorato come muratore per due mesi, ad Algeri, in Algeria e aver poi raggiunto la Libia; aver trascorso tre/quattro mesi in una prigione a Tripoli, essere stato liberato, aver ricevuto il denaro per pagare il viaggio in mare da un amico algerino ed essere giunto in Italia il 19.08.2017. Teme in caso di ritorno in Mauritania, di non poter vivere in libertà, perché le persone di pelle nera sono considerati schiavi.

La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione internazionale ritendendo che le dichiarazioni rese dal richiedente sono apparse:

-*Credibili* circa In provenienza, l'etnia e la fede religiosa;

-*Non credibili* relativamente alla vicenda posta a base dell'espatrio, quindi relativamente alla propria condizione di schiavitù e alle limitazioni dei propri diritti, risultando le dichiarazioni in questione vaghe, generiche, approssimative e, dunque, non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007 in



quanto:

1) il richiedente non ha compiuto seri sforzi per circostanziare la domanda e il suo racconto è apparso poco lineare, a tratti privo di una sequenza logico-temporale.

L'interessato, invitato dal funzionario istruttore a raccontare il motivo alla base della partenza dal proprio Paese, ha riferito di avere problemi con la propria famiglia di origine e con i parenti paterni (cfr. verbale pag. 5).

Su domanda del funzionario istruttore, tesa a comprendere se ci fossero motivazioni ulteriori, il richiedente ha riferito episodi risalenti nel tempo, senza essere in grado di fornire un collegamento logico con la propria situazione attuale (cfr. verbale pag.6).

Solo quando il funzionario istruttore ha formulato la domanda relativa alle difficoltà che il richiedente incontrerebbe in caso di ritorno in Mauritania, l'interessato ha fatto riferimento ad una condizione di schiavitù riservata alle persone di pelle nera (cfr. verbale pag. 7).

Nell'espone i propri problemi, il richiedente ha scelto di parlare in primo luogo dei rapporti interfamiliari e, solo in ultimo, ha riferito di una situazione di privazione della libertà in Mauritania.

Ha destato ulteriore perplessità la circostanza che il richiedente si sia dilungato su circostanze legate ai propri rapporti familiari (cfr. verbale pag. 5) ed abbia invece rilasciato dichiarazioni generiche e approssimative sul problema della schiavitù nel Paese di origine.

2) il richiedente ha riferito di aver lavorato, quando era un ragazzino, per una famiglia dallo stesso classificata come nobile. Le dichiarazioni rilasciate sono risultate generiche e contraddittorie, egli non ha fornito nessun elemento concreto sul periodo in cui ha lavorato per la famiglia nobile ed ha rilasciato dichiarazioni incoerenti e assolutamente vaghe sul trattamento ricevuto (cfr. verbale pag. 7 e pag. 8);

3) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni estremamente generiche sulla distinzione tra gli schiavi e gli uomini liberi; in particolare, ha destato perplessità che l'interessato non abbia saputo indicare nessuna casta o gruppo sociale ma si sia limitato a fornire risposte stereotipate (cfr. verbale pag 8 "*i bianchi hanno più potere*");

4) il racconto del richiedente relativo alla propria condizione, ai diritti compromessi, alla libertà limitata è risultato molto generico, nonostante il funzionario istruttore abbia rivolto reiterati inviti al richiedente affinché riferisse episodi concreti del proprio vissuto da schiavo (cfr. verbale pag. 9). La riferita condizione di schiavitù non è stata dimostrata. L'interessato ha però dichiarato di appartenere all'etnia soninkè, di aver contratto matrimonio e di aver poi divorziato (cfr. verbale pag.5), tutti elementi che, anche alla luce delle fonti COI consultate, avallano ulteriormente una valutazione di non credibilità della patita condizione di schiavitù riferita dal richiedente (The CNN Freedom Project Ending Modern-Day Slavery The abolitionist fighting to free Mauritania's slaves By Eoghan Macguire June 21, 2017 <https://edition.cnn.com/2017/06/21/africa/mauritania-slavery-biram-dah-abeid/index.html>: la Mauritania è stata uno degli ultimi paesi al mondo ad abolire



ufficialmente la schiavitù, facendolo solo nel 1981. Il governo insiste regolarmente che la schiavitù non è più presente nel suo territorio e fa riferimento a nuove leggi e alla creazione di tribunali che trattano questa questione. Tuttavia Organizzazioni non Governative, il Dipartimento di Stato americano ed il Relatore Speciale delle NU sulla povertà ed i diritti umani affermano che le antiche pratiche del possesso di schiavi perdurano. [...] “molti bambini, donne e uomini nascono schiavi. In quanto schiavi sono trattati non da esseri umani, non vengono riconosciuti né registrati come cittadini. Oltre a non possedere documenti di riconoscimento ed uno stato civile, essi vengono consegnati al lavoro forzato. Non hanno stipendio, assistenza sanitaria, non hanno cibo né vestiti. Ai bambini viene impedito di andare a scuola perché devono lavorare. Alle donne è negata una normale maternità, sessualità e vita familiare” Lo schiavismo è una pratica centenaria, la maggior parte degli schiavi in Mauritania è costituita dai discendenti di persone che sono state catturate secoli prima. Di solito non vengono comprati e venduti ma vengono dati via in regalo. Molti di loro lavorano come allevatori di bestiame o come collaboratori familiari. I loro figli diventano automaticamente degli schiavi. Secondo Anti-Slavery International, la maggior parte dei mauritani in condizione di schiavitù appartiene al gruppo Haratine essenzialmente neri e sono stati fatti schiavi dai Moors bianchi;

<https://minorityrights.org/publications/landmark-ruling-on-mauritanias-continued-failure-to-eradicate-child-slavery/>While slavery exists across the spectrum of ethnic communities in Mauritania, the Haratine community is predominantly affected by descent-based slavery,³ in which slave status is passed from mother to child. Descent-based slavery remains prevalent in Mauritania today, largely due to the country’s hierarchical social structure and the fact that the practice is deeply ingrained in society. Many slaves find it very difficult to escape: often, even freed Haratine slaves continue a life of servitude because of their total reliance on their former masters and their lack of means to start a new life. It is not uncommon for freed or escaped slaves to take up low-paid service jobs, domestic work or sex work);

-Non credibile il timore manifestato;

La Commissione territoriale ha pertanto ritenuto che, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né che vi fossero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall’art. 14 lett. (a) e (b) del D.lgs. n. 251/2007 in quanto non sembrava sussistere il rischio che il richiedente possa venire sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese e che non fosse ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell’art. 14 lett. (c) del D.lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine.

Ha inoltre ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per ‘protezione speciale’ ai sensi dell’art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con D.L. 4 ottobre 2018 n.113.

Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall’art. 2 comma 1



lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito "rifugiato" il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.

Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art.8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata



oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede una identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, ha introdotto la nuova misura della "protezione sussidiaria" a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d.lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.

Venendo al merito delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in sede di audizione amministrativa, non possono essere condivise le conclusioni a cui è giunta l'Autorità amministrativa circa la non attendibilità delle stesse. Preliminarmente, occorre evidenziare che la protezione internazionale deve essere concessa per appartenenza ad un "particolare gruppo sociale". A tale riguardo, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) definisce particolare gruppo sociale quello i cui membri *"condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante"*.

Tale formulazione è stata integralmente recepita dalla legge italiana all'articolo 8 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007.

Il particolare gruppo sociale è, dunque, definito da due elementi: - una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (...); - un'identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante.



L'UNHCR osserva, invece, che le decisioni in materia di protezione internazionale appaiono dominate da due approcci, uno relativo alle «caratteristiche protette» e l'altro relativo invece alla «percezione sociale», sostenendo che occorre combinare i due approcci per far sì che la Convenzione sui rifugiati offra una protezione completa.

Secondo il criterio di sintesi proposto dall'UNHCR per combinare i due approcci, è possibile considerare “gruppo sociale” un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Detta sarà di frequente una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità o la coscienza (UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2, cit. alla nota 266, punto 11). Rispetto a una caratteristica innata o storia condivisa o a una storia comune, l'identità distinta del gruppo sociale si riferisce alla diversità con cui un simile gruppo è percepito dalla società circostante. È importante notare che la mera persecuzione non può essere l'unico elemento che dà contenuto ai membri di un gruppo. Nel caso del ricorrente, egli appartiene ad un ben identificabile gruppo sociale, ossia un gruppo molto numeroso di persone soggette a schiavitù lavorativa. La schiavitù lavorativa è una “storia comune” a moltissime persone in Mauritiana. Si tratta di persone la cui storia è, di fatto ed ancora, “immutabile”, nel senso che esse non sono in grado di uscire dalla situazione di schiavitù per propria decisione o scelta, perché, di fatto, non possono ricevere protezione dallo Stato di appartenenza che, secondo le fonti, nonostante abbia reso tale pratica illegale con apposita legge, non è in grado di governare e sradicare il fenomeno efficacemente, ponendo in essere quelle misure effettive per eliminare la schiavitù dal sistema sociale, da un lato, e diffondere una cultura di rispetto dell'altrui libertà, dall'altro. Secondo le Fonti analizzate nell'esercizio dei poteri d'ufficio devoluti al Giudice nella materia, infatti, la questione della schiavitù in Mauritiana, sebbene sia stata affrontata formalmente dallo Stato che legge, non è stata ancora risolta efficacemente, risultando essere tutt'ora una piaga che affligge diversa parte della popolazione. Sia gli osservatori delle ONG che i funzionari governativi suggeriscono che i profondi legami psicologici, religiosi e tribali abbiano reso difficile per molti individui i cui antenati erano stati schiavi per generazioni rompere i loro legami con gli ex padroni o le loro tribù¹. Secondo il report pubblicato dal Dipartimento di Stato Americano nel 2022, alcuni ex schiavi sono stati costretti a continuare a lavorare per i loro ex padroni, i quali hanno fatto leva sull'adesione agli insegnamenti religiosi e sulla paura della punizione divina al fine di mantenere questi individui in schiavitù². Oltre al profondo radicamento di tali elementi culturali, l'estrema povertà è un altro fattore che costringe tale comunità a rimanere o tornare in una condizione di schiavitù di fatto, svolgendo mansioni domestiche, curando i campi o pascolando animali senza compenso oppure lavorando per i loro ex padroni in cambio di alloggio, cibo e

¹ U.S. Department of State, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Mauritania, 13 marzo 2019, <https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/mauritania/>

² USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Mauritania, 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/mauritania/>



assistenza medica³.

Il Relatore speciale ONU sulle forme moderne di schiavitù, nella visita condotta in Mauritania dal 4 al 13 maggio 2022, è stato informato che molti ex schiavi o discendenti da schiavi sono ancora economicamente, socialmente e culturalmente dipendenti dai loro ex padroni, non essendo in grado di sostenersi autonomamente⁴.

Molti continuano a lavorare le terre dei loro ex padroni su cui non hanno alcun diritto e sono quindi costretti a dare una parte dei loro raccolti a questi ultimi⁵. Inoltre, il Relatore Speciale ONU sottolinea che gli Haratin, anche quando non mantengono tali legami di dipendenza con i loro ex padroni, subiscono molteplici forme di discriminazione basate sulla razza e etnia⁶. Nelle grandi città, la maggior parte degli *Haratin* vive in periferia, nelle *kebbas* (baraccopoli) o nei sobborghi poveri. La situazione di coloro che sono rimasti nelle aree rurali è ancora peggiore, dato che molti di loro continuano a vivere vicino ai loro ex padroni in ghetti noti come *Adwabas*, afflitti da povertà e analfabetismo. Essi incontrano grandi difficoltà nel registrarsi all'anagrafe e ottenere i documenti di identità, il che pregiudica il loro accesso ai servizi statali di base e al **pieno godimento dello status di cittadino**⁷. Tale comunità ha anche livelli di istruzione più bassi rispetto ai Mori bianchi, rappresentando solo il 5% del totale degli studenti dell'istruzione superiore. Molti bambini, in particolare le ragazze, non possono frequentare le scuole perché non hanno i documenti d'identità, generalmente necessari per accedere all'istruzione oltre il livello primario.

La comunità degli *Haratin* ha difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro regolamentato e spesso sono costretti ad accettare lavori caratterizzati da precarietà, sfruttamento ed abusi. Ad esempio, dalle informazioni raccolte nella missione del 2022 del Relatore Speciale ONU, risulta che molti Haratin lavorano nel settore agricolo in condizioni di sfruttamento, tra cui una retribuzione bassa o nulla, assenza di ferie annuali o di malattia retribuite, lunghi orari di lavoro, mancanza di misure sanitarie e di sicurezza, e subiscono intimidazioni, molestie e, in alcuni casi, violenza fisica e sessuale. Condizioni di lavoro simili sono state segnalate in altri settori, come la pesca, l'estrazione mineraria, il lavoro domestico, l'allevamento di bestiame e l'edilizia. È stato inoltre riferito che i subappaltatori e gli intermediari sfruttano

³ USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Mauritania, 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/mauritania/>

⁴United Nations, Mauritania: UN expert encouraged by progress but says more work needed to fully eradicate slavery, 13 maggio 2022, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/mauritania-un-expert-encouraged-progress-says-more-work-needed-fully>

⁵ Anti-Slavery International, Minority Rights Group International, SOS Esclaves & IRA, Joint submission for the Universal Periodic Review of Mauritania, 23rd Session, November 2015, 23 marzo 2015, <https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/03/UPR-submission-FINAL-English-version.pdf>

⁶ United Nations, Mauritania: UN expert encouraged by progress but says more work needed to fully eradicate slavery, 13 maggio 2022, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/mauritania-un-expert-encouraged-progress-says-more-work-needed-fully>

⁷ MRG – Minority Rights Group International, Report, The application of the 2015 anti-slavery law in Mauritania, Luglio 2022, <https://minorityrights.org/publications/mauritania-slavery/>



ulteriormente i lavoratori estorcendo loro i salari. Infine, rispetto ad altri gruppi, gli Haratin sono più esposti ad atteggiamenti accondiscendenti da parte della polizia e di altre figure autoritarie⁸. La schiavitù esiste in tutte le comunità mauritane, anche se in misura diversa. Prima di tutto, colpisce gli Haratin, dato che alcuni di loro continuano a lavorare come schiavi per i Mori Bianchi, soprattutto nella regione di Nema, Bassiknou, Adel Bagrou e Barkeol. Tuttavia, anche gli afro-mauritani (**Soninke, Fulani e Wolof**) hanno tradizionalmente mantenuto nella loro comunità sistemi simili alla schiavitù. Il sistema delle caste nella comunità Soninke ne è un esempio. La schiavitù è particolarmente diffusa tra i Soninkes di Guidimakha, soprattutto a Sélibaby e nelle zone circostanti.

Il ricorrente, in sede di audizione, ha dichiarato di avere lasciato il Paese per sfuggire alla sua condizione di sfruttamento lavorativo a causa del colore della sua pelle. Il ricorrente ha descritto i maltrattamenti subiti durante la sua infanzia ed adolescenza da parte dello zio e la costrizione a svolgere lavori pesanti per buona parte della sua vita. Risulta dalle stesse dichiarazioni del ricorrente che tale ultimo lasciava la famiglia dello zio e si trasferiva nella capitale per due anni, imparando l'attività di piastrellista, ma che la sua famiglia di origine non è mai riuscita ad affrancarsi davvero dalla condizione di schiavitù, permanendo nella stessa la propensione a comportarsi nei confronti degli ex padroni come degli schiavi. Per tali ragioni, quindi, la famiglia del richiedente protezione cercava di costringerlo a continuare a lavorare, almeno un giorno alla settimana, per gli ex padroni, condizionando, di fatto, le scelte del ricorrente. Nonostante la ferrea volontà del richiedente protezione di affrancarsi dalla condizione di schiavo e di poter accedere ad una vita da individuo libero lo abbia portato a spostarsi dalla sua città natale, pensando di poter finalmente vivere in condizione di piena libertà, la permanenza nel Paese di origine, data la mancanza di una reale tutela dello Stato e la radicata cultura della schiavitù anche tra la popolazione civile, non gli ha lasciato altra scelta che quella di espatriare definitivamente, non potendo recidere il collegamento con la sua famiglia di origine in altra maniera, né potendo davvero ribellarsi ad una condizione ancora fortemente radicata nella coscienza della popolazione. Queste informazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non indicano la illogicità e contraddittorietà della storia evocata dal ricorrente, ma, anzi, ne confermano la credibilità alla luce delle Fonti sopra diffusamente richiamate. Per tali ragioni, quindi, la domanda di protezione internazionale del ricorrente va accolta ed allo stesso deve essere riconosciuto lo status di rifugiato. Essendo fondato ed effettivo il rischio persecutorio in caso di rimpatrio è necessario certamente proteggere il ricorrente, riconoscendogli lo status di rifugiato.

In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che *“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero*

⁸ USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Mauritania, 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/mauritania/>



Accoglimento n. cronol. 641/2023 del 30/01/2023

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 14.13/2023 del 31/01/2023

con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

PQM

Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 231\2007 per motivi di appartenenza a particolare gruppo sociale;

dichiara non ripetibili le spese processuali;

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.1.2022

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marida Corso

